UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

La prevenzione incendi degli impianti termici

2017
FEBBRAIO

- La normazione
- L'evacuazione orizzontale progressiva
- Federazione Anima e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: siglato un accordo di collaborazione

UMAN
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA
ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON
GRUPPO 24 ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

LA NORMAZIONE
Il Regolamento (UE) n. 1025 del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea definisce le norme come "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che…
(A cura di Stefano Rossi, Vicepresidente UMAN)
4

FEDERAZIONE ANIMA E CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO: SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Lo scorso 31 gennaio, a margine della tappa di Roma del SICURTECH Village Tour, Federazione ANIMA (la Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, cui UMAN è federata) e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno siglato un accordo di collaborazione…
(A cura di UMAN)
11

NEWS

12

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1
L'EVACUAZIONE ORIZZONTALE PROGRESSIVA
L'esodo di emergenza prevede un insieme di misure che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso di incendio…
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 12 gennaio 2017)
21

ANTINCENDIO – 2
LA PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI
Gli impianti termici configurano un rischio incendio specifico per la presenza di combustibile e produzione di calore…
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 26 gennaio 2017)
27

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 18 GENNAIO 2017, N. 1208
CASSAZIONE: IL COSTRUTTORE DEVE ADEGUARE LA RAMPA DEI GARAGE ALLE NORME ANTINCENDIO
(Pietro Verna, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 31 gennaio 2017)
33

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III PENALE - SENTENZA 12 GENNAIO 2016, N. 12188
ANTINCENDIO, L'«ESIGUITÀ» SI VALUTA
(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 24 gennaio 2017)
35

RASSEGNA NORMATIVA
LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.
36

L'ESPERTO RISPONDE
43

CALENDARIO
GLI EVENTI E GLI INCONTRI A FEBBRAIO 2017
44

CALENDARIO
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI/INFORMATIVI DA FEBBRAIO A MARZO 2017
45

Chiuso in redazione il 16 febbraio 2017

Dall'Associazione

La normazione

1. Introduzione

In questo articolo si vuole ricordare e riassumere l'importanza della normazione nello sviluppo economico sociale sia nazionale che internazionale.

2. Definizione

Il Regolamento (UE) n. 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea definisce le norme come "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

a. ***norma internazionale***: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

b. ***norma europea***: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;

c. ***norma armonizzata***: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

d. ***norma nazionale***: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale".

Da questa definizione si comprende quindi che le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte. Le caratteristiche sono espresse in termini di dimensioni, di prestazioni, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc. E' importante evidenziare come, in un periodo di rapidi ed importanti sviluppi tecnologici come quello che stiamo vivendo, lo "***stato dell'arte***" (noto anche "regola di buona tecnica") è tutt'altro che un concetto statico.

Le caratteristiche fondamentali delle norme tecniche elaborate da enti di normazione sono le seguenti:

• ***consensualità***: la norma deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;

• ***democraticità***: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;

• ***trasparenza***: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;

• ***volontarietà***: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

3. Le norme nella storia

Nella storia l'esigenza di definire le caratteristiche di un prodotto/ servizio è emersa molti secoli prima della pubblicazione delle norme nella forma che conosciamo oggi ed è partita con le forme più disparate.

Ad esempio, la formalizzazione di ricette in ambito alimentare, poi evolute in "disciplinari", ha rappresentato il primo esempio di normazione di processo in quanto definivano non solo le caratteristiche dimensionali di un prodotto o dei suoi componenti ma anche gli elementi del processo per la produzione uniforme del prodotto alimentare oggetto del disciplinare. Questo tipo di proto-normazione si è rivelata fondamentale per la registrazione, conservazione e trasmissione nelle generazioni delle prassi di produzione di specifici prodotti alimentari.

L'esigenza di normazione si è evoluta parallelamente all'espansione geografica dei mercati e del commercio di prodotti, in particolare la prima domanda a cui hanno risposto le prime regole, non ancora definite come norme, è stata intercambiabilità ovvero la possibilità di utilizzare componenti di costruttori diversi perché rispondenti agli stessi requisiti dimensionali.

Nel corso degli anni le norme hanno subito una profonda evoluzione: da norme esclusivamente di componente o materiale, le norme hanno progressivamente riguardato ambiti sempre più ampi passando quindi al prodotto, inteso come insiemi di componenti, al sistema, inteso come insieme di prodotti, fino al processo ed al sistema di gestione applicabile ad una organizzazione.

Negli ultimi anni la normazione si è occupata anche delle professioni andando a definire diversi aspetti come le conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività includendo anche metodi e criteri per la valutazione delle competenze.

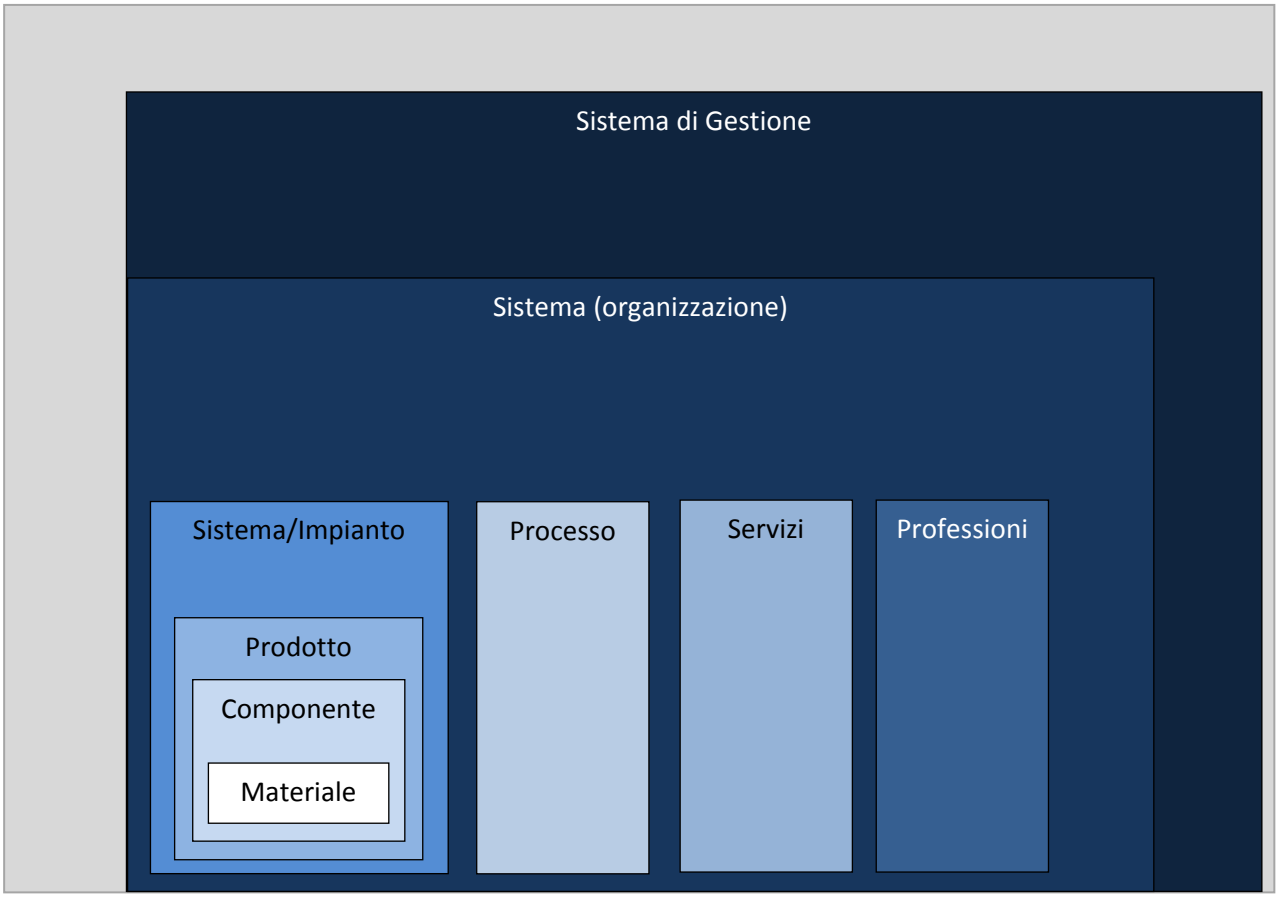

Parallelamente a questo sviluppo di applicazione delle norme i requisiti si sono evoluti di conseguenza passando dal semplice requisito “dimensionale” a requisiti di tipo “prestazionale” per prodotti/ sistemi/ processi/ organizzazioni o di competenza per le persone.

Il passaggio a requisiti di tipo “prestazionale” consente di lasciare ampia libertà allo sviluppo tecnologico del prodotto/ sistema ed adozione di tecnologie innovative garantendo comunque un livello minimo accettabile di prestazioni e livelli di sicurezza.

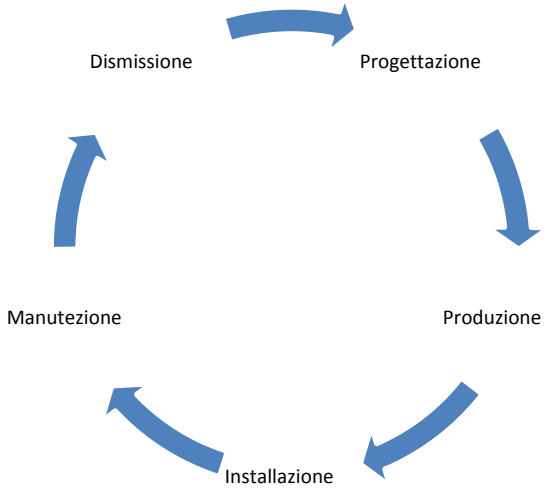

Il campo di applicazione delle norme di prodotto si è evoluto e sempre più si evolverà nell'ambito temporale, ovvero nel ciclo di vita del prodotto per tenere conto degli aspetti che riguardano l'impatto ambientale con particolare riguardo alla dismissione alla fine della vita del prodotto.

4. Come si scrive una norma

Le fasi principali che portano alla pubblicazione di una norma UNI sono le seguenti:

- la messa allo studio,
- l'inchiesta pubblica preliminare
- la stesura del documento,
- l'inchiesta pubblica finale,
- l'approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica
- la pubblicazione.

Prima di spiegare le varie fasi è opportuno ricordare che, al processo di stesura di una norma, possono partecipare tutti rappresentanti delle parti interessate (produttori, fornitori, clienti, utilizzatori, distributori, centri di ricerca, consumatori, Pubblica Amministrazione centrale e locale...), e che l'ente di normazione, con la sua organizzazione, è il garante del rispetto dei principi che sono alla base della normazione: consensualità, democraticità, trasparenza, volontarietà.

Nella fase di "messa allo studio" si valutano le richieste di avvio dei lavori di stesura di una nuova norma. La fase di messa allo studio si conclude con la fase d'inchiesta pubblica preliminare. L'esito positivo dell'inchiesta pubblica preliminare determina l'avvio dei lavori.

La fase di stesura del documento è il tempo in cui il Gruppo di Lavoro si riunisce per redigere il progetto di norma. La fase di stesura può avere una durata di alcuni anni. Il principio particolarmente tenuto in considerazione in questa fase è la "consensualità" che deve essere quanto più possibile perseguita. Al termine della stesura del progetto di norma da parte del gruppo di lavoro, il progetto passa alla fase d'inchiesta pubblica finale in cui il testo è reso disponibile per commenti per due mesi a tutte le parti interessate. Nel corso del periodo dedicato all'inchiesta pubblica finale chiunque, compreso chi non ha partecipato ai lavori di stesura, può fornire i suoi commenti. Eventuali commenti ricevuti nel corso dell'inchiesta pubblica finale sono presi in considerazione dal gruppo di lavoro, che provvede a modificare il progetto di norma ove necessario.

L'ultimo passaggio prima della pubblicazione è costituito dall'approvazione da parte della Commissione Centrale Tecnica del progetto di norma che a questo punto diventa norma a tutti gli effetti.

Dopo essere state pubblicate le norme sono poi oggetto di revisione sistematica ogni cinque anni. La revisione quinquennale può confermare la validità della norma o prevedere l'avvio di lavori di revisione in considerazione della necessità di aggiornamento.

5. Le norme nel settore antincendio

In ambito europeo le norme che riguardano il settore antincendio sono state tra le prime ad essere pubblicate. Tra queste possiamo ricordare infatti la norma EN 2 “Classificazione dei fuochi” (1972) per la definisce le topologie di fuochi (A: materiali solidi, B: liquidi infiammabili ecc.) e le norme della serie EN 3 che definiscono caratteristiche tecniche degli estintori d’incendio portatili.

In Italia la centralità delle norme nel sistema legislativo-normativo è stato chiaramente sancito sin dal 1998 con il D.M. 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” nel quale, all’art.4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” leggiamo che ”Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore”.

Il DM 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.” riassume tutte le norme tecniche applicabili alla progettazione degli impianti antincendio.

6. La relazione tra legislazione e normazione

In passato le disposizioni legislative incorporavano al proprio interno anche i requisiti strettamente tecnici.

Negli anni si è poi sempre più affermata una nuova configurazione in cui i requisiti strettamente tecnici sono riportati in norme tecniche richiamate in modo diretto dalle disposizioni legislative.

In questo modo si riduce notevolmente la necessità di aggiornare le disposizioni legislative per mantenerle allineate allo stato dell’arte. In questa configurazione sono infatti le norme tecniche demandate a contenere i requisiti tecnici e lo sviluppo normativo in ambito UNI incaricato di aggiornarle periodicamente.

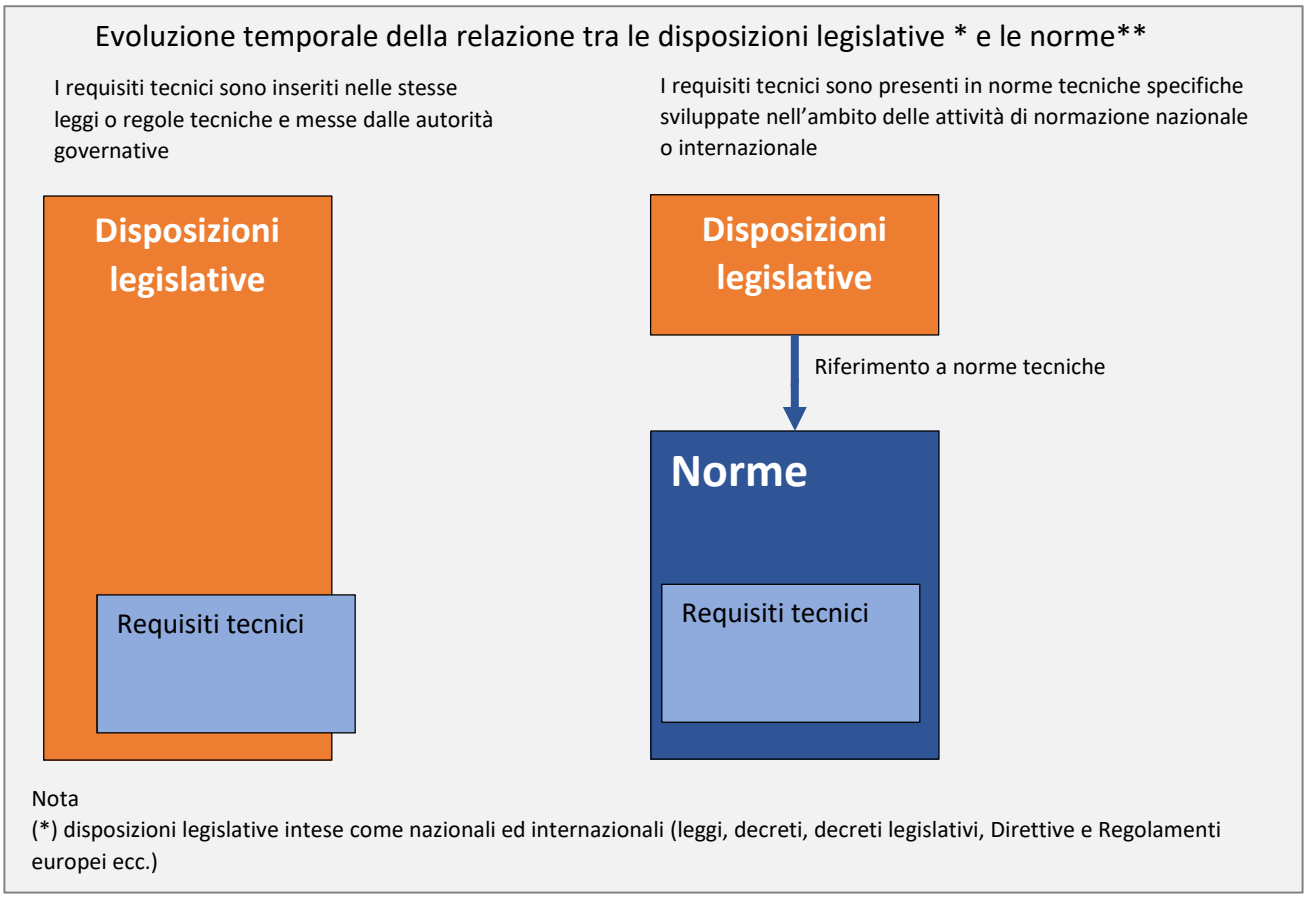

La separazione anche in termini di sviluppo garantisce sul lato legislativo semplicità e stabilità del tempo mentre sul lato normativo il coinvolgimento delle parti interessate ed il continuo allineamento delle norme allo stato dell'arte/ sviluppo tecnologico.

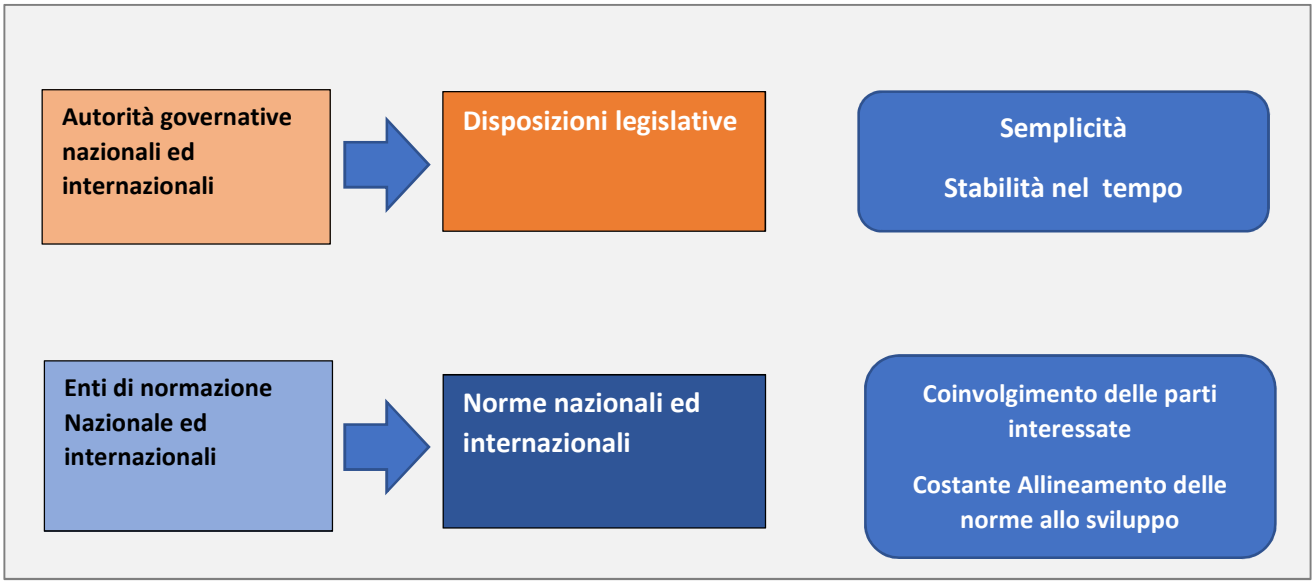

7. Aspetti economici della normazione

La rilevanza economica, giuridica e sociale della normazione è ormai un dato consolidato in quanto, grazie al processo di sviluppo condiviso tra le parti interessate, è un riferimento certo e riconosciuto ed in continuo aggiornamento.

A livello macro economico generale è sempre di più condivisa la stima dell'impatto positivo sul PIL nazionale (circa 1%) spiegabile con l'aumento del valore tecnico/ economico del prodotto/ servizio e della ricaduta positiva che questo porta in tutta la filiera di produzione/ erogazione e di tutte le parti interessate (stakeholders). In periodi come quello attuale dove le variazioni di PIL si misurano in termini di decimi di punti percentuali l'apporto della normazione risulta determinante.

A livello micro economico di singola impresa l'utilizzo delle norme nello sviluppo di prodotti e/o servizi ha un impatto molto alto sia per le aziende che non partecipano direttamente allo sviluppo normativo ("standard takers") sia per quelle che vi partecipano direttamente ("standard maker") che, in questo secondo caso, riescono a capitalizzare il vantaggio competitivo di "far procedere" la ricerca e sviluppo interna con l'evoluzione dei requisiti normativi e arrivare sul mercato con prodotti allineati o superiori.
In un periodo di sempre maggiore competitività e movimento per prodotti e professioni le norme hanno quindi sempre più un ruolo fondamentale nel definire le regole del gioco.

8. Conclusioni

In un paese come l'Italia in cui la maggior parte delle aziende sono classificate come micro (4,1 milioni di imprese sono ai 10 dipendenti, 95,7% del totale), le norme costituiscono un mezzo efficace per diffondere la conoscenza tecnica e stimolare le aziende ad attuare modelli organizzativi virtuosi come quelli proposti dalle norme che riguardano i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, ecc).

E' quindi evidente la sempre maggiore importanza strategica dei processi di normazione per lo sviluppo tecnico economico nazionale – ed internazionale che richiede quindi la sempre maggiore partecipazione di competenti rappresentanti delle parti interessate.

Per approfondimenti, Vi invitiamo a consultare il sito di UNI – Ente di normazione italiano (www.uni.com)
(A cura di Stefano Rossi, Vicepresidente UMAN)

Federazione Anima e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: siglato un accordo di collaborazione

Lo scorso 31 gennaio, a margine della tappa di Roma del SICURTECH Village Tour, Federazione ANIMA (la Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, cui UMAN è federata) e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato all'attivazione di forme di collaborazione per lo sviluppo e la promozione della sicurezza antincendio, con riguardo alle attività ed ai prodotti del settore meccanico e affine: presenti il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gioacchino Giomi, e il Presidente UMAN, sig. Natale Mozzanica

Questo accordo sancisce di fatto la comunione di vedute e di intenti della Federazione ANIMA e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che vedono questa intesa come una possibile modalità tramite la quale, partendo dalla condivisione di esperienze e competenze in ambito sicurezza antincendio,

- promuovere la cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti ad-hoc

- diffondere le buone pratiche aventi carattere tecnico, organizzativo e formativo, coerenti alle evoluzioni normative e legislative

- promuovere, di conseguenza, iniziative formative e informative.

Tra le Associazioni che fin dal principio si sono messe in 'prima linea' per contribuire alla stesura e all'attuazione dei principi su cui è stato basato l'accordo, UMAN, che da sempre ha creduto nella necessità di un dialogo continuo e costante con le Istituzioni, per contribuire a sviluppare insieme ogni possibile tipo di strumento per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.

"Stante la crescente complessità della tematica di prevenzione incendi, che vede nel Codice di Prevenzione Incendi la più recente e nuova espressione" – afferma il Presidente UMAN, sig. Natale Mozzanica – "è indubbio come tutte le parti, dai professionisti antincendio alle aziende di manutenzione, dai fabbricanti di componenti, attrezzature, sistemi antincendio agli Enti di Controllo, siano ora più che mai chiamati a dare il proprio contributo – ciascuno con le proprie esperienze e specificità".

Conclude il Presidente UMAN "L'accordo siglato tra la Federazione ANIMA e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere quell'incubatore di idee e progetti nel quale l'Industria e le Istituzioni possono applicarsi insieme per rispondere alle sfide che l'evoluzione sia tecnica-tecnologica dei prodotti sia delle disposizioni legislative in ambito sicurezza presentano quotidianamente".

(a cura di UMAN)

News

Ambiente

Paesaggio/3: Anche gli interventi antisismici tra quelli liberi. Guida alle novità opera per opera

Tra le novità anche i pannelli solari (se integrati alle coperture), gli interventi sui prospetti (se c'è il piano colore), il superamento barriere

Dopo i recenti provvedimenti legislativi denominati Scia 1 e Scia 2 finalizzati a razionalizzare la materia dei titoli abilitativi, è stato ora approvato il nuovo regolamento sull'autorizzazione paesaggistica che abroga il precedente Dpr 139/2010 e amplia gli interventi di lieve entità sottratti al regime ordinario di autorizzazione preventiva.

LE ESENZIONI GIA' NEL CODICE

Ricordiamo che il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 42/2004 (Codice) prevede all'articolo 149 la non necessità dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, il taglio colturale e la forestazione nonché la bonifica antincendio.

Inoltre, gli stessi piani paesistici possono prevedere (articolo 143 comma 4) aree particolari in cui la compatibilità paesaggistica è valutata nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio e aree gravemente compromesse o degradate nelle quali non è necessaria un'autorizzazione. Queste ultime norme potevano forse essere ampliate come ambito di applicazione in quanto una volta redatto il piano paesaggistico d'intesa tra Ministero e Regione e recepito nel piano regolatore e nei piani attuativi conformi allo stesso non dovrebbero residuare margini di discrezionalità sulla compatibilità paesaggistica, a meno che non si voglia ribadire un potere di veto a posteriori insindacabile.

TRE CATEGORIE DI INTERVENTI

Il nuovo provvedimento recepisce in parte queste considerazioni introducendo forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico. Il nuovo regolamento individua tre categorie di interventi: non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato; esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

1) NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Questa è la principale novità rispetto al Dpr 139/2010. Sono individuate nell'«Allegato A» 31 tipologie di intervento, con alcune limitazioni e condizioni, che hanno come presupposto l'irrilevanza paesaggistica tenendo conto di sentenze della giurisprudenza e in considerazione degli obiettivi di

interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico e di antisismicità e di superamento delle barriere architettoniche.

La prima tipologia degna di nota è quella relativa alle opere completamente interne anche se comportanti mutamento di destinazione d'uso. Fin dall'emanazione del Codice si era sostenuto che un vincolo paesaggistico non doveva riguardare innovazioni interne, salvo che si sia impropriamente fatto ricorso ad un vincolo paesaggistico a fini di tutela storico-artistica.

Relativamente alle altre tipologie si segnalano i seguenti interventi: su prospetti e coperture degli edifici nel rispetto dei piani del colore e delle caratteristiche architettoniche; di consolidamento statico; superamento barriere architettoniche; condizionatori dotati di unità esterna, prarabole, antenne; pannelli solari; opere di adeguamento di spazi esterni; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici; sostituzione di cancelli, recinzioni e muri di cinta; volumi completamente interrati; occupazioni temporanee del suolo; tende parasole; monumenti, lapidi ed edicole funerarie; insegne per esercizi commerciali; strutture amovibili all'aria aperta; strutture stagionali; fedele ricostruzione di edifici crollati a seguito di calamità naturali; demolizioni conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; opere in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali.

2) PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Il procedimento deve concludersi entro il termine, ora definito tassativo, di 60 giorni. Il nuovo elenco riprende per molti aspetti quello contenuto nel Dpr 139/2010, introducendo alcune modifiche specialmente in ordine ad interventi ora liberalizzati ma con differenza di grado tale da incidere sull'impatto paesaggistico. Uno degli interventi più rilevante è quello relativo all'incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi, ora attuabile anche nei centri storici nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento dello stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario.

Tra gli altri interventi si segnalano: opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio; adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti; superamento delle barriere architettoniche che alteri la sagoma dell'edificio visibile dallo spazio pubblico; demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse architettonico, storico e testimoniale; autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi; tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati; chiusura di verande funzionali ad attività economiche; strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni; cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati; demolizione e fedele ricostruzione di edifici.

Sono anche soggette a procedimento semplificato le istanze di rinnovo dell'autorizzazione per l'ultimazione dei lavori scaduta da non più di un anno, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto autorizzato ed alle prescrizioni eventualmente sopravvenute.

3) ESONERO DALL'AUTORIZZAZIONE
Vengono esonerati dall'obbligo di autorizzazione semplificata alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, purchè nello stesso siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. Tali condizioni sono accertate da Ministero e Regioni.

SUBITO OPERATIVI
Le disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate e di esenzione dall'obbligo sono immediatamente operative e prevalgono sugli strumenti di pianificazione. In caso di violazioni delle disposizioni del nuovo regolamento, si applica l'articolo 167 del Codice fino alla rimessione in pristino se non sia possibile adeguarsi alle prescrizioni. L'effetto auspicabile di queste innovazioni è che il regime ordinario di autorizzazione possa rispettare l'obbligo temporale di conclusione del procedimento.
(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE – Quotidiano edilizia e Territorio, 30 gennaio 2017)

Antincendio

Spesometro, due invii per il 2017

Il nuovo spesometro incassa il sì alla riduzione degli invii per il 2017. Gli ambulanti, dopo una giornata di proteste di piazza, ottengono l'allungamento a tutto il 2018 delle concessioni già scadute e lo stop alla proposto del Pd di far salve le attività dei Comuni che volevano bandire già a partire da marzo le prime gare per il rinnovo dei diritti di occupazione. E al quarto tentativo la spunta anche la norma per la semplificazione dei bilanci delle imprese, che consentirà di determinare le imposte dovute e contiene la proroga di 15 giorni per trasmettere la dichiarazione Redditi Sc e quella per l'Irap. Per quanto riguarda, invece, gli Intrastat acquisti (non previsti dalla direttiva Ue) viene confermato l'invio per tutto il 2017 in attesa di studiare semplificazioni perché la parte statistica riguarda solo una parte dei soggetti obbligati.

Dopo l'ok arrivato nella serata di ieri dalla commissione Affari costituzionali, il decreto Milleproroghe è atteso oggi al voto di fiducia dell'Aula di Palazzo Madama per poi approdare alla Camera dove dovrà essere licenziato alla fine del mese. Il provvedimento si è "allargato" notevolmente, imbarcando tutta una serie di differimenti e misure specifiche che non avevano trovato posto nella legge di bilancio. Un esempio su tutte la stabilizzazione dei precari dell'Istituto superiore di sanità e in prospettiva dei ricercatori Istat, per i quali vengono prorogati i contratti a termine non oltre la fine del 2019 in modo da procedere alla selezione per concorso. Restando sempre in ambito di pubblico impiego, la pianta organica dell'Antitrust sale dagli attuali 150 a 180 dipendenti. Per assumere le 30 unità in più l'Authority è autorizzata a bandire le procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2017. Entro lo stesso termine, l'agenzia delle Entrate potrà concludere i due concorsi già banditi complessivamente per circa 600 dirigenti e bloccati dal fuoco di fila di ricorsi alla giustizia amministrativa.

Tornando poi al capitolo fiscale, vanno registrati lo stop alla sperimentazione della lotteria degli scontrini che sarebbe dovuta partire già a marzo per gli acquisti con moneta elettronica. La partenza resta fissata per gennaio 2018. Poi il regime agevolato degli impatriati previsto dall'attuazione della

delega fiscale si estende anche ai redditi d'impresa. In sostanza la norma strizza l'occhio anche alle start up. Sospesa, poi, fino al 30 novembre 2017 l'efficacia delle contestazioni sulle esenzioni dalle accise per i consorzi produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Né può mancare il capitolo antincendio. Già il testo originario del decreto ha autorizzato la proroga per l'adeguamento nelle scuole e ora il Senato la estende anche agli asili nido. A questo differimento si agganciano anche i rifugi alpini e - come ogni anno - gli alberghi con più di 25 posti letto.
Sul fronte previdenziale non ci sarà la restituzione dello 0,1% sulle pensioni incassate nel 2015 in virtù del differenziale tra inflazione programmata ed effettiva per quell'anno grazie alla copertura di 208 milioni. Risorse garantite dal Governo (19,2 milioni) anche per la proroga fino al 30 giugno della Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Mentre per quanto riguarda gli enti locali il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è prorogato al 30 aprile 2017. Per i Comuni colpiti dal sisma dell'Emilia nel 2012 è prorogata al 2018 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti.

Nutrito anche il pacchetto giustizia. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da coloro che maturano i requisiti secondo la vecchia disciplina, antecedente il nuovo ordinamento della professione forense del 2012, entro 6 anni (e non più 4) dell'entrata in vigore delle nuove regole (quindi fino al 2018). Per i magistrati il trasferimento o l'assegnazione ad altre funzioni, per coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o hanno avuto assegnata la prima sede, potrà avvenire dopo tre anni invece dei quattro previsti per coloro che arriveranno dopo. Mentre il Cipe assegna 30 milioni per interventi urgenti relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti. Bocciato, invece, l'emendamento che aumentava l 'età pensionabile a 72 anni per tutti i magistrati.

Capitolo trasporti. Passa l'emendamento Lanzillotta che sospende per un altro anno ancora la possibilità per i sindaci di disciplinare l'ingresso nel proprio territorio dei servizi di noleggio con conducente. Gruppo Anas escluso per il triennio 2017-2019 dai vincoli della stretta sulle spese per incarichi di consulenza e assunzioni.
(Marco Mobilie Giovanni Parente, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Fisco, 10 febbraio 2017)

■ Prevenzione incendi, adempimenti e responsabilità in condominio

La competenza istituzionale, in materia di prevenzione e sicurezza antincendio, è del Ministero dell'Interno che, tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, emana le regole tecniche riportanti le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi che devono essere rispettate nelle attività a rischio d'incendio. Le procedure riferite alla verifica delle condizioni di sicurezza sono riportate nel D.P.R. 151/2011, nel D.M. 07.08.2012 e nel D.Lvo 139/2006.

Le attività <condominiali> soggette a visite e controlli di prevenzione incendi
L'Allegato I del D.P.R. 151/2001 riporta l'elenco delle ottanta attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. In ambito condominiale, tipicamente, si possono riscontrare le seguenti "attività":

- Edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m individuata al n. 77

-Autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 individuata al n. 75

-Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW individuata al n. 74.

Si deve segnalare che è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, anche l'attività individuata al n. 73, riferita a edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2.

In base alle caratteristiche (dimensioni, potenze in gioco, ecc…) ciascuna delle attività può essere di categoria A, B, C: per le attività di categoria A non è necessaria la preventiva approvazione del progetto, mentre per le attività B e C è necessaria la preventiva approvazione di progetto da parte del Comando VV.F.

In ogni caso, l'iter si deve completare con la S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inoltrare presso il Comando VV.F. (o S.U.A.P. Sportello Unico per le Attività Produttive), a cui si devono allegare certificazioni e dichiarazioni (su appositi modelli predisposti dai VV.F.), atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

Gli impianti antincendio e le relative norme

Gli impianti di cui trattasi, costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi, a mezzo di rivelazione, segnalazione –allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. Tali impianti devono essere quindi progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte, secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante di prodotti e sistemi.

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio d'incendio e della progettazione.

I responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

La regola dell'arte, rappresenta lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico delle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione della regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali (UNI – CEI), europei (CEN – CENELEC) o internazionali (ISO –IEC).

La documentazione di «attività»
Oltre al progetto - in edizione as built/come eseguito - ed alla specifica tecnica, costituita da una relazione che descrive le prestazioni dell'impianto, la documentazione deve comprendere dichiarazioni e/o certificazioni di conformità ed il manuale d'uso e di manutenzione dello stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile di attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Il manuale d'uso e di manutenzione dell'impianto è composto di documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati. Per gli impianti che ne sono privi, il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto, deve essere redatto da un professionista antincendio.

L'esercizio e la manutenzione degli impianti
L'esercizio e la manutenzione degli impianti, deve essere svolta secondo la regola dell'arte e come previsto nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
La manutenzione sugli impianti e sui singoli componenti che li costituiscono, deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
I responsabili di attività hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dalle norme, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Il Registro dell'attività
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi di incendio, sulle misure di protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio, devono essere annotati, a cura del responsabile di attività, in un apposito registro. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza dei VV.F.
(Antonio De Marco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 9 febbraio 2017)

Edilizia

Norme tecniche/1. Testo definitivo inviato a Bruxelles: ora due mesi per le osservazioni

Se la Commissione Ue non farà osservazioni (in materia di concorrenza) le Ntc entreranno in vigore intorno a maggio.

L'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni compie l'ultimo passo prima della Gazzetta ufficiale. Il ministero dello Sviluppo economico, per conto delle Infrastrutture, ha appena recapitato a Bruxelles il testo che dovrà rivedere le indicazioni sulla progettazione di strutture nel nostro paese (alla Commissione spetta verificare l'impatto delle nuove norme tecniche sul mercato dei materiali da costruzione e la conseguente compatibilità con le norme europee sulla concorrenza). Dopo il via libera della Conferenza unificata, era l'ultimo passaggio atteso.

Salta così fuori una novità importante: le Ntc andranno in vigore dopo soli 30 giorni dalla pubblicazione. Quindi, non ci saranno sospensioni lunghe. Adesso, resta solo da capire se l'Europa presenterà dei rilievi al lavoro fatto dal nostro Governo o se lo accetterà in blocco, senza sollevare eccezioni.

Partiamo dalla procedura. La fase tecnica del processo di aggiornamento delle Ntc, tra stop e rinvii, si è chiusa a novembre del 2014, sotto la presidenza di Massimo Sessa, con il primo via libera della plenaria del Consiglio. Nei mesi successivi è arrivato il visto del ministero dell'Interno e della Protezione civile, entrambi subordinati ad alcune osservazioni. E, a dicembre 2016, con il passaggio in Conferenza unificata, siamo arrivati a un passo dal traguardo. Mancava solo la comunicazione a Bruxelles, appena effettuata.

Da ora scattano due mesi per le osservazioni, poi il testo (salvo problemi) andrà in pubblicazione.

Il documento recapitato alla Commissione sintetizza i contenuti del provvedimento. E spiega, anzitutto, che queste norme sostituiranno quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Nella prima parte del provvedimento è molto importante l'articolo 2, che indica la durata del periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle norme tecniche revisionate, entro cui per opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per contratti pubblici di lavori già affidati, per progetti definitivi o esecutivi già affidati, e per opere private le cui parti strutturali siano in corso di esecuzione si potranno continuare ad applicare le previgenti norme tecniche. Questo regime transitorio sarà valido fino all'ultimazione dei lavori.

Importante anche l'articolo 3, dove si stabilisce che le norme tecniche approvate con il decreto entreranno in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Quindi, non ci sarà un periodo di sospensione lungo, come era stato nel vecchio caso.

In allegato al decreto principale ci saranno le Ntc vere e proprie, composte da dodici capitoli. Quelli più importanti sono il capitolo 8 sugli edifici esistenti e il capitolo 11 sui materiali e i prodotti per uso strutturale. Il primo capitolo conferma che, nei casi di variazione di classe o destinazione d'uso con aumento dei carichi superiore al 10 per cento, i progettisti otterranno uno "sconto" del 20% rispetto al nuovo sui coefficienti di sicurezza. Concretamente, si parla del passaggio da seconda a prima casa, di quello da immobile agricolo a immobile residenziale, da ufficio a scuola. Nel capitolo 11, invece, mancano alcune novità attese sul fronte dei materiali per uso strutturale. Non è stata ad esempio inserita una revisione della disciplina dei materiali innovativi, che avrebbe dovuto alleggerire le regole attuali per immettere sul mercato prodotti nuovi.
(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 9 febbraio 2017)

I segnali di sicurezza per la prevenzione di infortuni

Lo scorso 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2017, che contiene una raccolta di simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

Si evidenzia che la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla norma ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla norma ISO 3864-3.

La nuova norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste. Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Si evidenzia anche che rispetto al D.Lgs. 81/2008, la norma UNI EN ISO 7010:2017, presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nell'Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008 e nella Direttiva 92/58/CEE.

Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2017 non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 febbraio 2017)

Cosa insegna Rigopiano agli Hr manager, alcuni consigli operativi

Quando avvengono gravi catastrofi si è sempre alla ricerca delle responsabilità, dei buchi nel sistema dei soccorsi o degli allarmi, di quello che si sarebbe potuto fare, e non è stato fatto, per prevenire il disastro.

Ovviamente incide molto l'effetto mediatico. Un fatto tragico qual è quello di Rigopiano, con decine di persone coinvolte, ha molta più rilevanza dello stillicidio di vittime sul lavoro che ogni anno il nostro paese deve contare, e quindi serve il "colpevole", che in qualche modo aiuta anche a scaricarsi la coscienza che, tanto, se non fosse stato per le sue negligenze non sarebbe successo niente. E a non pensare a tutte le piccole omissioni nella catena della sicurezza che ci vedono responsabili.

Mentre chiunque si occupi di sicurezza sa che la sicurezza è processo quotidiano, continuo e fatto anche di piccole cose, che spesso sono più efficaci di grandi interventi. La sicurezza è un mix di

interventi tecnici e di cultura, di prevenzione e formazione, di controllo e di personale presa di coscienza del problema.

Proprio il caso del terremoto di questi giorni può servire da lezione, una lezione di cui anche avremmo volentieri fatto a meno, per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per esempio quante aziende hanno valutato nel proprio Dvr il rischio sismico?

Quante aziende hanno individuato un luogo sicuro dove far concentrare i propri dipendenti in caso di terremoto? Nei paesi ad alto rischio sismico (un esempio per tutti in Perù) tutti i locali pubblici, gli uffici, i luoghi dove comunque vi è concentramento di persone hanno indicato in modo chiaro il "luogo sicuro in caso di sisma". Si tratta di una trave particolarmente solida, di una colonna portante in cemento armato, qualsiasi zona strutturalmente resistente che ogni costruzione ha al suo interno. Si tratta di un piccolo accorgimento però molto utile in caso di danni, anche gravi, all'edificio, che non lascia chi si trova coinvolto in un terremoto, e quindi già in stato di stress se non di shock, alla ricerca del luogo dove ripararsi con il rischio di commettere fatali errori di valutazione.

Ma Rigopiano ci insegna anche che non sapere chi si trova in azienda può avere conseguenze drammatiche sul piano dei soccorsi e che il controllo degli accessi assume una grande importanza nella eventuale fase di recupero dei dispersi, come accaduto con il cameriere senegalese dell'albergo abruzzese che nessuno cercava. Moltissime aziende registrano gli accessi e le uscite dei visitatori, ma quanti di quei registri sarebbero accessibili ai soccorritori in caso di crollo dell'immobile? Non dovrebbero forse essere salvati in cloud in modo da consentire un rapido monitoraggio delle potenziali vittime del crollo?

E ancora, quante aziende hanno lasciato in luogo sicuro ed accessibile (il consulente del lavoro, l'avvocato, il responsabile esterno della sicurezza) una piantina dettagliata dell'immobile con le postazioni di lavoro, i luoghi sicuri, le strutture? Anche questo è un piccolo accorgimento che può fare la differenza tra una azione di soccorso efficace e una perdita di tempo dalle conseguenze drammatiche.

Nel mondo dei social network 7/7-H24 è stata aperta una chat di whatsapp con tutti i dipendenti da utilizzare solo in caso di emergenza, anche solo per controllare immediatamente che è fuori pericolo? Con precise istruzioni sul suo utilizzo? Peraltro si tratterebbe di un strumento utile anche in caso di incendio, attacco terroristico, alluvione o altre catastrofi naturali e no.

Ovviamente altre piccole o grandi azioni possono essere intraprese in funzione della singola realtà, l'importante è che imparando anche dagli errori degli altri non ci si si limiti a imprecare contro la fatalità, ma si pongano in essere tutte le misure necessarie, anche imparando dagli errori degli altri.
(Sergio Barozzi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 27 gennaio 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

L'evacuazione orizzontale progressiva

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 12 gennaio 2017)

L'esodo di emergenza prevede un insieme di misure che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso di incendio.

Tale obiettivo diventa difficile in presenza di persone con disabilità o limitazioni al movimento, che non possono gestire in autonomia l'esodo verso luogo sicuro. Pensiamo ad un ospedale ed alle strutture di assistenza per anziani (Case di riposo, centri diurni ecc.) e persone con vario grado di difficoltà motoria, percettiva ecc.

In tal caso l'obbiettivo principale non è più quello di garantire l'immediato ed autonomo allontanamento delle persone, ma gestire l'esodo in diverse fasi in maniera assistita.

La problematica è affrontata e regolamentata compiutamente nel d.m. 3 Agosto 2015 nella parte S.4 – Esodo e S.4.9 - Esodo in presenza di occupanti con disabilità, di seguito descritte:

Misure antincendio minime in caso di esodo per fasi

1. Tutti i piani dell'attività devono essere serviti da almeno una scala d'esodo a prova di fumo proveniente dal resto dell'attività o scala esterna.

2. L'attività sia sorvegliata da impianto rivelazione ed allarme esteso a tutta l'attività (Capitolo S.7).

3. Nell'attività deve essere prevista gestione della sicurezza come indicato nella tabella S.5-4.

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA; • predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando

	verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; • predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell'attività, per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell'osservanza di limitazioni e condizioni d'esercizio ivi indicate; • predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante azioni da compiere per l'utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l'esodo; • verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; • provvede a formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • nomina le figure della struttura organizzativa; • adotta procedure gestionali e di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza, inserite in apposito piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio; • eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto al paragrafo S.5.6.7; • modifica il piano di emergenza a seguito di segnalazione da parte del Coordinatore degli addetti al servizio antincendio otta le misure di prevenzione incendi.
Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende i servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina gli interventi, in emergenza, degli addetti, la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
Addetti al servizio antincendio	In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della GSA, in particolare: • attuano le misure antincendio preventive; • garantiscono la fruibilità delle vie d'esodo; • verificano la funzionalità delle misure

	antincendio protettive. In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare: • provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; • guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; • eseguono le comunicazioni previste in emergenza; • offrono assistenza alle squadre di soccorso.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.6
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.7
Adempimenti minimi	prevenzione degli incendi; • istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti; • registro dei controlli; • piano d'emergenza; • formazione ed informazione addetti al servizio antincendio. • piano di mantenimento del livello di sicurezza.

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

4. Ciascun piano dell'attività sia inserito in compartimento distinto e la compartimentazione (Capitolo S.3) abbia livello di prestazione III (Elementi di comunicazione a tenuta di fumi freddi).

5. La procedura d'esodo per fasi non può essere utilizzata per vie d'esodo verticali che servano piani a quota inferiore a -5 m.

Esodo in presenza di occupanti con disabilità
In presenza di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere prevista almeno una delle seguenti misure:

a. spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;

b. esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2.

La scelta della misura sarà commisurata al numero delle persone interessate ed alle modalità con cui si muovono (carrozzelle, barelle, letti ecc.), quindi alla tipologia e caratteristiche degli spazi necessari.

I compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2 in cui gli occupanti ricevono cure mediche (ospedali, RSA ecc.):

a. devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l'impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, ...);

b. devono avere vie d'esodo orizzontali di dimensioni adeguate da consentire l'agevole movimentazione di letti e barelle in caso d'incendio.

Lo Spazio calmo

Lo spazio calmo è un luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro.

Se lo spazio calmo è contiguo e comunicante con una via d'esodo, non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve garantire la permanenza in sicurezza degli occupanti in attesa dei soccorsi.

1. Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da poter ospitare tutti gli occupanti con disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde minime di tabella S.4-14.

2. In ciascuno spazio calmo devono essere presenti:

a. un sistema di comunicazione bidirezionale (telefono. Citofono ecc.) per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
b. eventuali attrezzature da impiegare per l'assistenza (es. sedia o barella di evacuazione, ecc.);

c. indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell'arrivo dell'assistenza.

3. Lo spazio calmo deve essere contrassegnato con un cartello UNI EN ISO 7010-E024 o equivalente.

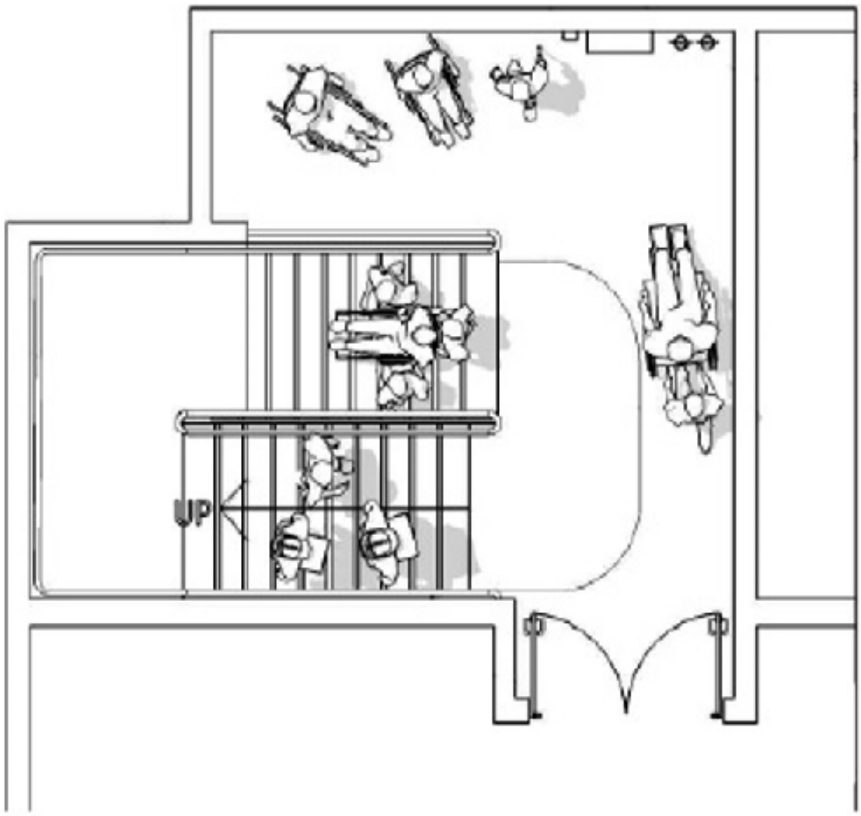

Illustrazione S.4-5: Esempio di spazio calmo (area of rescue assistance) secondo ISO 21452

Esodo orizzontale progressivo

L'esodo orizzontale progressivo è una modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.

Al fine di consentire l'esodo orizzontale progressivo, ogni livello dell'attività deve essere suddiviso in almeno due compartimenti

Ciascun compartimento deve:

a. poter contenere in emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo, secondo le superfici lorde minime di tabella S.4-14;

b. avere vie d'esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo;

c. avere almeno due vie d'esodo indipendenti, anche tramite esodo orizzontale progressivo verso distinti compartimenti adiacenti.

Tipologia	Superficie minima per occupante
Occupante deambulante	0,70 mq/persona
Occupante non deambulante	2,25 mq/persona
Le superfici lorde minime devono includere gli spazi di manovra necessari per l'utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, ecc.).	

Tabella S.4-14: Superficie minima per occupante

Antincendio - 2

La prevenzione incendi degli impianti termici

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 26 gennaio 2017)

Gli impianti termici configurano un rischio incendio specifico per la presenza di combustibile e produzione di calore.

Devono essere realizzati in modo da garantire i primari obbiettivi di sicurezza che riguardano la salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, ed in particolare:

-evitare la fuoriuscita accidentale ed accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti;

-evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile liquido e spandimenti in locali diversi da quello di installazione;

-limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

-limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.

-consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Tali obbiettivi sono raggiunti realizzando gli impianti in conformità alle norme di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno, norme di buona tecnica (UNI – UNI-CIG), prescrizioni tecniche ed istruzioni dei produttori.

Le norme di Prevenzione Incendi

Gli impianti termici rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, previste nell'allegato I del DPR n. 151/2011, al punto n. 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, suddivisi in categorie:

-Categoria A: Impianti con potenzialità fino a 350 kW;

-Categoria B: Impianti con potenzialità superiore a 350 kW e fino a 700 kW;

-Categoria C: Impianti con potenzialità superiore a 700 kW.

Le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar, combustibili liquidi e combustibili solidi (in varia pezzatura) per i seguenti utilizzi:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

c) forni da pane e altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cucine e lavaggio stoviglie.

La normativa non riguarda gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A", le stufe catalitiche e gli inceneritori.

Più apparecchi termici, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.

All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

Nel campo industriale per valutare la applicabilità della normativa occorre considerare l'utilizzo prevalente dell'impianto (riscaldamento). In altri casi si applica la normativa per similitudine.

Per impianti direttamente impiegati per usi produttivi (Es. forni lavorazione ecc.) o facenti parte di un sistema complesso (insieme di macchine) si applica la "Direttiva Macchine" per cui vengono valutati i rischi specifici di incendio.

Recentemente, con il d.m. 3 Agosto al Capitolo S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, sono state introdotte linee guida e criteri tecnici di prevenzione incendi uniformi che riguardano anche gli impianti produzione calore.

Le principali norme tecniche di prevenzione incendi

Impianti alimentati a combustibile gassoso
D.m. 12 aprile 1996 *- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.*

La norma è articolata in diversi punti:

Titolo I - Generalità

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Luoghi di installazione degli apparecchi

Titolo II - installazione all'aperto
2.1 disposizioni comuni

2.2 disposizioni particolari

Titolo III - installazione in locali esterni

Titolo IV - installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

4.1 disposizioni comuni
4.2 locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
4.3 locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione
4.4 locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie
4.5 locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto
4.6 locali di installazione di moduli a tubi radianti
4.7 installazione all'interno di serre
4.8 locali di installazione di nastri radianti

Titolo V - impianto interno di adduzione del gas

5.1 generalità
5.2 materiali delle tubazioni
5.4 posa in opera
5.5 gruppo di misurazione
5.6 prova di tenuta dell'impianto interno

Titolo VI - disposizioni complementari

6.1 impianto elettrico
6.2 mezzi di estinzione degli incendi
6.3 segnaletica di sicurezza
6.4 esercizio e manutenzione

Titolo VII - impianti esistenti

Impianti alimentati a combustibile liquido
D.m. 28 aprile 2005 *- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi*

Titolo I - Generalità

1.1 termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.2 luoghi di installazione degli apparecchi.

Titolo II - Installazione all'aperto

2.1 disposizioni comuni.

2.2 disposizioni particolari.

Titolo III - Installazione in locali esterni

Titolo IV - Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

4.1 disposizioni comuni.
4.2 locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.
4.3 locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione.
4.4 locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
4.5 locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto.
4.6 locali di installazione di moduli a tubi radianti.
4.7 locali di installazione di nastri radianti.

Titolo V - Installazione di apparecchi all'interno di serre

Titolo VI - deposito di combustibile liquido

6.1 Ubicazione
6.2 Capacità
6.3 Modalità di installazione
6.4 Accesso e comunicazioni.
6.5 Aperture di aerazione.
6.6 Porte.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.

Titolo VII - Disposizioni complementari

7.1 dispositivi accessori.
7.2 impianto elettrico.
7.3 mezzi di estinzione degli incendi.
7.4 segnaletica di sicurezza.

D.m. 3 agosto 2015 *- I locali rischio specifico*

Recentemente, con il d.m. 3 agosto 2015 al Capitolo S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, sono state introdotte linee guida e criteri tecnici di prevenzione incendi uniformi, di seguito riportati:

S.10.1 Premessa
1. Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:
d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;

e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f. controllo delle esplosioni.

2. Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nel processo produttivo dell'attività il progettista effettua la valutazione del rischio di incendio e di esplosione (capitolo V.2) e prevede adeguate misure contro l'incendio o l'esplosione di tipo preventivo, protettivo, gestionale. Tali impianti devono essere in accordo con gli obiettivi di sicurezza riportati al paragrafo S.10.5.

S.10.2 Livelli di prestazione
I livelli di prestazione per la sicurezza degli impianti si raggiunge con Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici

S.10.4.1 Soluzioni conformi
1. Si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme di buona tecnica applicabili.
2. Tali impianti devono garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo S.10.5 ed essere altresì conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6 per la specifica tipologia d'impianto.

S.10.4.2 Soluzioni alternative
1. Sono ammesse soluzioni alternative alle sole prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6.

2. Al fine del raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve dimostrare il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo S.10.5, impiegando uno dei metodi ammessi di cui al paragrafo G.2.6.

S.10.5 Obiettivi di sicurezza antincendio
1. Gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a. limitare la probabilità di costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
b. limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
2. La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza, deve:
a. poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente raggiungibili;
b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

1. Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano a specifiche tipologie di impianti tecnologici e di servizio di seguito indicati.

S.10.6.6 Deposito di combustibili
1. Devono essere adottate misure al fine di evitare la dispersione del combustibile.
2. Le misure di cui al comma 1, sono ad esempio:
a. bacino di contenimento impermeabile, protetto dagli agenti atmosferici, di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi;
b. dispositivi di intercettazione delle linee con comando in posizione accessibile, protetta e segnalata;
c. dispositivi di arresto delle pompe di alimentazione;
d. dispositivi di rivelazione ed allarme;
e. protezione contro gli urti accidentali da parte di veicoli o altri elementi;
f. protezione dei serbatoi e delle linee contro la corrosione;
g. predisposizione di aree dedicate, attacchi idonei per il carico e scarico in sicurezza dei serbatoi;
h. dispositivi automatici per impedire il sovra-riempimento dei serbatoi
i. procedure ordinarie e d'emergenza

3. Devono essere adottate misure al fine di evitare la propagazione dell'incendio e di mitigarne gli effetti.

4. Le misure di cui al comma 3, sono ad esempio:
a. impianti di protezione attiva,
b. interposizione di idonee distanze di separazione tra lo stoccaggio del combustibile e l'impianto servito;
c. inserimento dello deposito di combustibile e del relativo impianto servito in compartimenti distinti;
d. qualora lo stoccaggio del combustibile non avvenga all'aperto o in compartimento autonomo la quantità di combustibile stoccato sia limitata al minimo indispensabile per la funzionalità delle attività servite;

5. Il tubo di sfiato dei vapori da serbatoi sia adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,5 m dal piano di calpestio e posto ad idonea distanza da altre attività.

S.10.6.8 Opere di evacuazione dei prodotti della combustione
1. Nel caso in cui le canne fumarie attraversino o lambiscano materiali combustibili le stesse dovranno essere opportunamente distanziate. Utili indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo S.2.12

S.10.6.9 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento
1. Gli impianti centralizzati di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi:
a. evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
b. non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
c. non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Sentenza 18 gennaio 2017, n. 1208

Cassazione: il costruttore deve adeguare la rampa dei garage alle norme antincendio

(Pietro Verna, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 31 gennaio 2017)

Si tratta di un vizio da denunciare entro un anno dalla scoperta in base all'articolo 1669 del codice civile.

Il costruttore deve rendere accessibile la rampa d'accesso al garage attenendosi alle norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986. Con l'enunciazione di questo principio la Corte di Cassazione (sentenza 18 gennaio 2017, n. 1208) ha cassato la pronuncia della Corte d'appello di Lecce- Sezione di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la condanna di un costruttore-venditore a risarcire i danni procurati agli acquirenti di un'autorimessa, perché la rampa di accesso era stata realizzata con una pendenza tale da impedire l'utilizzo del locale. Inconveniente che, ad avviso della Corte salentina, i ricorrenti avrebbero dovuto denunciare entro il termine di decadenza previsto dall' articolo 1495 del codice civile («il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta»), fermo restando che «il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze della Cte, aveva correttamente ritenuto che la rampa di accesso all'autorimessa, ancorché non realizzata a regola d'arte, ne aveva soltanto reso disagevole l'utilizzo».

I requisiti antincendio delle autorimesse, va ricordato, prevedono che le rampe, anche quando l'accesso ai garage avviene su spazio a cielo libero, non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia. Inoltre, i pavimenti delle rampe devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

La pronuncia degli Ermellini

La sentenza muove dal presupposto che l'azione di garanzia evocata dalla Corte d'appello debba cedere il passo a quella prevista dall'articolo 1669 del codice civile («Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente […], purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia»). Azione, quest'ultima, che non può essere limitata ai gravi difetti della costruzione «principale», ma che ricomprende ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera e degli altri immobili (Cassazione, Sezione II, 29 aprile 2008, n. 10857). Indagine che nel caso di specie il giudice di merito avrebbe dovuto compiere alla luce del suddetto decreto ministeriale del 1° febbraio 1986 e dei rilievi del consulente tecnico d'ufficio («La pendenza della rampa di accesso

superava evidentemente il 20%, presentava un insufficiente raggio di curvatura ed un'invasione della sede stradale […] onde non risultava possibile un uso agevole e sicuro della stessa»), per verificare in concreto l'incidenza dei vizi di costruzione sulla funzionalità dell'autorimessa e l'agibilità della rampa di accesso.

Orientamento giurisprudenziale

La sentenza si allinea al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui sussiste la responsabilità dell'appaltatore (o costruttore-venditore) anche per rovina o difetti di una parte limitata dell'edificio (ex multis, Cassazione, Sezione II, 4 novembre 2005, n. 21351), fermo restando che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia di cui all'articolo 1669 del codice civile non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità della stessa menomandone apprezzabilmente il godimento (ex pluris, Cassazione, Sezione II, 3 gennaio 2013 n. 84).

Sicché, ad esempio, costituiscono gravi difetti dell'edificio il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dello stesso (Cassazione, Sezione II, 1 novembre 1986 n. 6585), ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica (Cassazione, Sezione II, 29 novembre 1996 n. 10624).

Corte di Cassazione – Sezione III Penale - Sentenza 12 gennaio 2016, n. 12188

Antincendio, l'«esiguità» si valuta

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 24 gennaio 2017)

Le compagnie assicurative, al momento di sottoscrivere la polizza globale antinfortuni e di responsabilità civile, richiedono agli amministratori dei condomìni il certificato antincendio. Questo, secondo l'articolo 4 del Dlgs 139/2006, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio in determinati locali. Sono anche previste misure per prevenire incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori. Questi provvedimenti vanno inserite nel documento di valutazione dei rischi.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12188/2016, ha trattato il caso di un soggetto che, in qualità di titolare di un serbatoio di gas liquido, aveva omesso di richiedere il prescritto certificato di prevenzione incendi e di segnalare l'inizio dell'attività. La Corte ha dichiarato la sussistenza della contravvenzione prevista dagli articoli 4 e 5 del Dlgs 139/2006 a causa della piena disponibilità del serbatoio e del gas liquido in esso depositato «da cui deriva l'obbligo di osservanza delle norme di esercizio e dei divieti, limiti e misure di sicurezza antincendio contemplati dalla legislazione vigente.

Ne consegue, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, punita anche a titolo di colpa, l'insussistenza (...) del vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, essendo stata correttamente ravvisata la responsabilità del ricorrente quale destinatario delle prescrizioni antincendio e rimanendo, di conseguenza, irrilevante la mancata consegna delle documentazione necessaria dal fornitore». La Cassazione ha quindi annullato (con rinvio al Tribunale) la sentenza di condanna perché sia valutata l'esclusione della punibilità, ai sensi dell'articolo 131 -bis del Codice penale, essendo stava accertata dal Tribunale l'incensuratezza del ricorrente ed il suo positivo comportamento successivo. La Cassazione ha affermato che l'articolo 131 -bis si riferisce anche ai reati di pericolo, senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto, «sicché non si pone un problema di inoffensività del fatto ma di irrilevanza dello stesso. La esiguità del danno o (come nel caso di specie) del pericolo va valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili, dai quali ricavare la minima entità delle conseguenza o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale».

Rassegna normativa

(G.U. 15 febbraio 2017, n. 38)

Sicurezza

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2016
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 gennaio 2017
Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.
(G.U. 31 gennaio 2017, n. 25)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2017
Modifiche agli allegati A, B, C ed E del decreto 1° dicembre 2015, n. 219 concernente il sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.
(G.U. 10 febbraio 2017, n. 34)

Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Emilia Romagna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzatili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Umbria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Abruzzo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2016
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 429).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena. (Ordinanza n. 428).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12**)**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 gennaio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. (Ordinanza n. 430).
(G.U. 16 gennaio 2017, n. 12)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Piemonte per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Lazio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Molise per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 11).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. (Ordinanza n. 12).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).
(G.U. 17 gennaio 2017, n. 13)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Puglia per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Sardegna per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 18 gennaio 2017, n. 14)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Marche per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Campania per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Basilicata per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 20 gennaio 2017, n. 16)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2016
Modifica del decreto 13 settembre 2016 in materia di incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia.
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 431).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017
Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5847. (Ordinanza n. 432).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 gennaio 2017
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. Proroga della contabilità speciale n. 5870. (Ordinanza n. 433).
(G.U. 21 gennaio 2017, n. 17)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 gennaio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 434).
(G.U. 23 gennaio 2017, n. 18)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 16 gennaio 2017
Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018. (Ordinanza n. 14).
(G.U. 24 gennaio 2017, n. 19)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2016
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Liguria per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 25 gennaio 2017, n. 20)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2016
Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
(G.U. 26 gennaio 2017, n. 21)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2016
Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.
(G.U. 26 gennaio 2017, n. 21)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 gennaio 2017
Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
(G.U. 28 gennaio 2017, n. 23)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 2016
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju)

nel territorio della Repubblica italiana.
(G.U. 31 gennaio 2017, n. 25)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale.
(G.U. 3 febbraio 2017, n. 28)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale.
(G.U. 3 febbraio 2017, n. 28)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale.
(G.U. 3 febbraio 2017, n. 28)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 gennaio 2017
Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.
(G.U. 3 febbraio 2017, n. 28)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 23 gennaio 2017
(G.U. 3 febbraio 2017, n. 28)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 27 gennaio 2017
Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 15).
(G.U. 6 febbraio 2017, n. 30)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2017
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia.
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 gennaio 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
(G.U. 9 febbraio 2017, n. 33)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2017
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise.
(G.U. 11 febbraio 2017, n. 35)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 agosto 2016
Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica. (Delibera n. 48/2016).
(G.U. 13 febbraio 2017, n. 36)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 agosto 2016
Sisma Regione Abruzzo - Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico - Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (Legge n. 125/2015, articolo 11, comma 12). (Delibera n. 49/2016).
(G.U. 14 febbraio 2017, n. 37)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Approvazione dell'accordo di programma con ENEA per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2015-2017.
(G.U. 14 febbraio 2017, n. 37)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
(G.U. 15 febbraio 2017, n. 38)

L'Esperto risponde

LUCI DI EMERGENZA IN STABILI CON ALTEZZA OLTRE I 32 METRI

D. *In assemblea stiamo valutando il rifacimento completo dell'impianto elettrico relativo alle parti comuni. L'impianto è ancora quello risalente alla costruzione della palazzina, quindi metà anni '50, con integrazioni occasionali (sostituzione del portone del garage, da manuale ad automatico, sostituzione della caldaia) senza, ogni volta, un'analisi strutturale. Al di là di questo, ci simo chiesti se vi sia l'obbligo delle luci di emergenza e, in caso, quale sia la normativa che lo impone. I preventivi che abbiamo messo a confronto non le riportano, ma non sappiamo se questo sia per mantenere il costo basso, oppure per negligenza. Il condominio è di 4 piani fuori terra e due interrati (garage e cantine).*

R. Ai sensi del Dm 246/87, negli edifici con altezza antincendio superiore a 32 metri è obbligatoria l'illuminazione d'emergenza e di sicurezza, cioè quella che ha il fine di garantire la sicurezza delle persone durante l'evacuazione di una zona segnalando attraverso idonea illuminazione le vie di esodo, le uscite di sicurezza, di evidenziare i passaggi pericolosi. Il Dm Interni 30 novembre 1983 n.339 definisce l'altezza antincendio degli edifici civili come: "altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso".

In altre parole, la quota, rispetto al suolo, del davanzale della finestra più alta di un edificio.
(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 23 gennaio 2017)

Scopri le linee guida UMAN

Visita www.uman.it

Calendario

Gli eventi e gli incontri a febbraio 2017

QUANDO	DOVE	COSA
15 febbraio	Sala delle conferenze (Mole Vanvitelliana) Ancona	SICURTECH Village

Calendario

Gli appuntamenti formativi-informativi da febbraio a marzo 2017

QUANDO	DOVE	COSA
16 febbraio	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
20 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore reti idranti
21-22 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore stazioni di pompaggio
23 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori
24 febbraio	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore porte tagliafuoco
1-2 marzo	UNIVERSO (Martinsicuro)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore sistemi di evacuazione naturale fumo-calore
9 marzo	M.B. (Legnano)	Corso propedeutico certificazione della figura professionale del tecnico-manutentore estintori

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.